



Descrizione codice rischio

Polizza

Numero	Ramo	N. Stampato	Agenzia / Codice	Codice rischio	Codice controllo
0691424979	15		0691 / 1FZ	132	547
Durata della Garanzia			Decorrenza		Scadenza
0 mesi 12 anni 0 giorni			20/05/2021		20/05/2033
Frazionamento dei supplementi di premio			Con inizio quietanzamento dalla scadenza suindicata		

Contraente
(Ditta Obbligata)

Denominazione				
POMI METALLI S.R.L.				
Indirizzo		C.A.P.	Località	Provincia
VIA RANA 81/83/85		15122	ALESSANDRIA	AL

Stazione Appaltante
(Beneficiario)

Codice Fiscale o Partita I.V.A	Numero posizione (carpetta)
02443490061	00000236837

Estremi del Contratto

Denominazione	Sede
PROVINCIA DI ALESSANDRIA	PIAZZA DELLA LIBERTA' 17 - 15121 - ALESSANDRIA (AL)
Causale Garanzia/Descrizione Lavori	
VEDASI ALLEGATO	

Somma garantita

Somma Garantita 278.887,00 Duecentosettantottomilaottocentottantasette/00

Condizioni Particolari

La descrizione del rischio e il riepilogo delle garanzie sono riportati nell'Allegato Tecnico, che forma parte integrante della presente polizza.

Premi da corrispondere

Alla Firma	Premio Imponibile	Diritti	Imposte	Totale
	11.899,55	0,00	1.487,45	13.387,00
Di proroga (secondo il frazionamento sopra indicato)				Totale
				0,00
Originale emesso in quattro esemplari in: GENOVA (GE)			il	22/07/2021

L'importo di € 13.387,00 è stato pagato

Oggi a mie mani

Produttore o Esattore
(timbro e firma)

La presente polizza e' stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalita' e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di HDI Assicurazioni alla pagina <http://verificadocumenti.hdiassicurazioni.it/VerificaFirmaDigitale.aspx> e digitando poi il numero di polizza e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con:

Società la HDI Assicurazioni S.p.A.
Ditta Obbligata la persona, l'ente o la ditta nel cui interesse la HDI Assicurazioni S.p.A si costituisce fidejussore.
Ditta Garantita il beneficiario della garanzia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza dell'importo indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse della Ditta Obbligata a favore della Ditta Garantita, in conseguenza di inadempienze in ordine agli obblighi ed oneri assunti con il contratto indicato in premessa, verificatesi nel periodo di durata della polizza stessa e giunte a conoscenza della Ditta Garantita entro 3 mesi dalla scadenza del detto periodo. Trascorsi i 3 mesi sopraindicati la garanzia perderà comunque ogni efficacia e quindi la Società non sarà tenuta ad alcuna prestazione. Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dalla Ditta Obbligata nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare a titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2 - Proroga della garanzia - La garanzia prestata cessa alla data di scadenza della presente polizza. Tuttavia è facoltà della Ditta Garantita richiedere alla Società la proroga della garanzia determinandone la durata e il motivo della richiesta con la descrizione della causa che hanno originato la concessione al Contraente della dilazione ai suoi obblighi contrattuali. La richiesta dovrà pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione in corso e dovrà essere accompagnata da una lettera di accettazione della Ditta Obbligata la quale sarà tenuta a corrispondere, prima della proroga, il premio che sarà determinato dalla Società alle stesse condizioni della presente polizza con un minimo di 3/10 del premio annuo originario.

E' in facoltà della Società rifiutare la concessione della proroga o richiedere alla Ditta Obbligata per la concessione della proroga stessa una garanzia reale. In caso di mancata richiesta di proroga o di mancato pagamento del premio relativo nei termini sopra indicati, la Società rimane definitivamente liberata da ogni obbligo assunto.

Art. 3 - Notizie sullo stato dei lavori - La Ditta Obbligata riconosce alla Società la facoltà di chiedere alla Ditta Garantita notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti il contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 4 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 5 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento del risarcimento - La Ditta Garantita dovrà comunicare con lettera raccomandata alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempienza della Ditta Obbligata idonea a rendere operante la presente garanzia.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti dell'importo garantito e fermo quanto disposto dal successivo art. 7, verrà versato entro 30 giorni dalla data del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dalla Ditta Garantita contro la Ditta Obbligata; nel caso di opposizione di quest'ultimo, i 30 giorni decorreranno dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l'opposizione stessa.

Nell'ipotesi di fallimento o di Concordato Preventivo della Ditta Obbligata, il termine suddetto decorrerà dalla data di ammissione al passivo in via definitiva e senza riserve del credito della Ditta Garantita.

La Società non è tenuta ad informare del pagamento di cui al 2 comma la Ditta Obbligata, che nulla potrà eccepire in merito ad esso.

Art. 7 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti della Ditta Obbligata verso la Ditta Garantita - Nel caso in cui la cauzione dovuta dalla Ditta Obbligata ai sensi del contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale o altre forme, la Ditta Garantita, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto alla Ditta Garantita la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito della Ditta Obbligata verso la Ditta Garantita e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento dell'indennità da parte della Società.

Art. 8 - La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da essa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. Sono inoltre a carico della Ditta Obbligata tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato.

Nel limite di quanto da essa corrisposto la Società è surrogata alla Ditta Garantita in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, suoi coobbligati, successori ed aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati.

Ove la Società lo richieda, la Ditta Garantita è tenuta a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperienza delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 9 - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo - Fermo il disposto dell'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Ditta Garantita,
- sopravvenuta insolvenza della Ditta Obbligata, protesti o esecuzioni a suo carico e in ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessazione della Ditta Obbligata;
- in ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione e di sospensione dei lavori non concordata con la Ditta Garantita anche se dipendente da fatto non imputabile alla Ditta Obbligata, escluse le cause di forza maggiore;
- in ogni ipotesi di mancata osservanza di ordine e/o intimazioni provenienti dalla Direzione lavori;
- in ogni ipotesi di inadempimento della Ditta Obbligata agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- inadempimento della Ditta Obbligata in ordine al rimborso delle somme pagate dalla società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fidejussorie o fideiussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a tanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia.

Verificatisi per fatto della Ditta obbligata la liberazione delle garanzie, la Società restituirà alla Ditta Obbligata, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

La Società è espressamente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di una cauzione in numerario a favore della Ditta Garantita sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dalla Ditta Obbligata.

La Ditta Obbligata rinuncia al ricorso di cui all'art. 700 c.p.c. per ottenere il blocco delle somme sopraindicate.

Art. 10 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte della Ditta Obbligata e della Ditta Garantita, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.


Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, a scelta della parte attrice, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ordinaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società o quella del luogo ove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza

IL CONTRAENTE




IL BENEFICIARIO

HDI Assicurazioni S.p.A.



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 6 (Rinuncia della Ditta Obbligata ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società) Art. 8 (rinuncia della Ditta Obbligata ad opporre eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c.) Art. 9 (deposito cautelativo) Art. 11 (deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE



Nota informativa - Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società prima della sottoscrizione della polizza, l'informativa di cui all'art. 185 del decreto Legislativo del 7.09.2005 n. 209.

IL CONTRAENTE



L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'Agente



Le clausole e Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel presente allegato tecnico prevalgono sulle Condizioni Generali di Assicurazione riportate in polizza.

FIDEJUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

Premesso che:

1. con Determinazione n. DDAP2 - 382 - 2021 del 20/05/2021 la PROVINCIA DI ALESSANDRIA ha rilasciato alla Ditta POMI METALLI S.R.L. domiciliata in VIA RANA 81 /83/85 ZONA D/5 - FRAZIONE SPINETTA MARENGO - 15122 ALESSANDRIA - C.F. 02443490061 (in seguito denominata contraente), il PROVVEDIMENTO DI RINNOVO E MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA MESSA IN RISERVA (R13) E AL RECUPERO (R4 - R12) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI presso l'impianto sito Frazione Spinetta Marengo - Via Rana 81/83/85 Zona D/5 -15122 Alessandria
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di euro 278.887,00 (euro duecentosettantottomilaottocentottantasette/00) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria / fidejussione bancaria;
4. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. che è denominato Ente garantito la PROVINCIA DI ALESSANDRIA (competente per territorio);

CIO' PREMESSO:

La HDI Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Roma Piazza Guglielmo Marconi 25, autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni nel ramo Cauzioni con D.M. n. 19853 del 22/7/94 pubblicato sulla G.U. del 10/8/94, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di 278.887,00 (euro duecentosettantottomilaottocentottantasette/00) a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

La presente polizza ha la durata di anni 12 partire dal 20/05/2021

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Durata della garanzia

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Art.2 - Delimitazione della garanzia

La società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2. della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area. Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società/Banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

HDI Assicurazioni S.p.A. *Stymerand*

Il Beneficiario

POMI METALLI S.R.L.
Il Contraente

**Art. 3 - Calcolo del premio**

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta la contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società /banca-Agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Giunta provinciale di ALESSANDRIA, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile la società/Banca-agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società/Banca-Agenzia di credito rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/Banca - Agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8- Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

HDI Assicurazioni S.p.A.

Il Beneficiario

Il Contraente



ALLEGATO PER DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Polizza N: 0691424979 Allegato N. Agenzia/Codice 0691 / 1FZ Ramo Cauzioni 15

Contraente
(Ditta Obbligata)

Denominazione	POMI METALLI S.R.L.		
Indirizzo	C.A.P.	Località	Prov.
VIA RANA 81/83/85	15122	ALESSANDRIA	AL
Codice Fiscale / Partita I.V.A.			Numero posizione
02443490061			00000236837

Con riferimento alla Polizza suindicata, si conviene di inserire in Polizza la seguente "pattuzione speciale" ritenersi parte integrante e sostanziale della Polizza medesima.


Gli obblighi ed oneri tutti che incombono al Contraente in dipendenza della Polizza sopra indicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con la Ditta Obbligata nonché con ogni eventuale altro coobbligato da:


	Nome / Cognome	Codice Fiscale / Partita I.V.A.	Domiciliato in
1)	POMI ALESSANDRO	PMOLSN92M25F965H	VIA DEL FERRAIO 41 15122 ALESSANDRIA (AL)
2)	POMI DILETTA	PMODTT95D69F965L	STRADA DEI CASCINOTTI 27 15122 ALESSANDRIA (AL)
3)	POMI CARLA	PMOCRL62L62A1820	STRADA BOSCHETTO 22 15122 ALESSANDRIA (AL)
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			

e quindi per sé, propri eredi e/o impegno assunto dal Contraente nel fideiubente la facoltà di ottenere aventi causa, e per la comunione proprio nome e interesse, anche con anche nei loro confronti il rilievo di cui familiare di cui sono titolari o della riferimento all'obbligo di pagamento all'art. 1953 Cod. Civ., tenendosi quale in futuro dovessero divenire dei premi; pertanto obbligati a liberare dal debito titolari, dichiarano di costituirsi, tanto B) I coobbligati sopra indicati si la Società, in ipotesi di richiesta congiuntamente tra loro quanto obbligano a tenere indenne la dell'escussione della fideiussione, separatamente e sempre comunque Società fideiubente da ogni ovvero a prestare le garanzie solidalmente con la comunione pagamento che essa dovesse necessarie ad assicurare il familiare, garanti verso HDI effettuare in dipendenza della soddisfacimento delle ragioni di ASSICURAZIONI SpA (in seguito garanzia prestata con la polizza credito nascenti dall'escussione della denominata Società) ai sensi sopra indicata, ed a versare, a fideiussione. I coobbligati assumono, dell'art. 1292 Cod. Civ. per semplice richiesta entro il termine di inoltre, l'impegno di rifondere alla l'adempimento degli obblighi ed 15 (quindici) giorni dalla ricezione Società le eventuali tasse, sovrattasse oneri che alla stessa incombono in della richiesta, alla Società stessa e penalità, che comunque fossero dipendenza della stipulazione della tutte le somme da questa versate a accertati a carico della Società stessa polizza suindicata e, di qualsiasi titolo, rinunciando in relazione alla garanzia da essa conseguenza, dichiarano di espressamente ad opporre prestata con la polizza, oltre gli di manlevare la Società stessa da eccezioni comunque inerenti interessi prodotti dal credito garantito qualsiasi danno o molestia che l'adempimento dell'obbligazione di nonché le eventuali spese sostenute a della polizza medesima. garanzia nei confronti del Beneficiario, ivi comprese quelle di all'azione diretta alla sua escussione; A) I coobbligati sopra indicati cui agli artt. 1952, 1955 e 1957 del D) per qualsiasi controversia è dichiarano di confermare e di Cod. Civ.; competente esclusivamente il Foro di ratificare ogni e qualsiasi C) I coobbligati riconoscono alla Roma. Società.

Firma dei
Coobbligati

Firma

1) 
POMI ALESSANDRO

2) 
POMI DILETTA

3) 
POMI CARLA

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

9) _____

10) _____

CARTA D'IDENTITÀ AX 844 3635
Tipo documento n.

D'ORDINE DEL SINDACO 19/08/2016
Rilasciato da In data

CARTA D'IDENTITÀ AV0577750
Tipo documento n.

D'ORDINE DEL SINDACO 31/03/2015
Rilasciato da In data

CARTA D'IDENTITÀ AT 2519100
Tipo documento n.

D'ORDINE DEL SINDACO 06/07/2016
Rilasciato da In data

Tipo documento n.

Rilasciato da In data

